

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37296-dall-habeas-corpus-all-habeas-data-il-diritto-all-oblio-ed-il-diritto-all-anonimato-nella-loro-dimensione-costituzionale>

Autore: Scotti Gerardo

Dall'Habeas Corpus all'Habeas Data: il diritto all'oblio ed il diritto all'anonimato nella loro dimensione costituzionale

DALL'HABEAS CORPUS ALL'HABEAS DATA: IL DIRITTO ALL'OBLIO ED IL DIRITTO ALL'ANONIMATO NELLA LORO DIMENSIONE COSTITUZIONALE

Gerardo Scotti

INDICE: 1. Premessa. – 2. L'accesso ad Internet come diritto fondamentale. – 3. "Dall'Habeas Corpus all'Habeas Data". – 4. La rilevanza costituzionale dell'identità personale e la nuova identità digitale. – 5. Il diritto all'anonimato. – 6. Il diritto all'oblio nella recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. – 7. Il diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana. – 8. L'oblio tra diritto di cronaca e diritto alla ricerca storica. Critiche e perplessità – 9. Conclusioni.

1. PREMESSA

Nel 1996, John Perry Barlow cominciava così la sua *Dichiarazione d'indipendenza del Cyberspazio*: "Governi del mondo industriale, stanchi giganti di carne e d'acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova dimora della mente. In nome del futuro, invito voi, che venite dal passato, a lasciarci in pace. Non siete i benvenuti tra di noi. Non avete sovranità sui luoghi dove ci incontriamo".

Tale premessa serve a ben comprendere quanto la Rete, Internet, possa oggi considerarsi sicuramente il più grande spazio in cui circolano informazioni, idee, espressioni del pensiero, che il mondo abbia mai conosciuto. Il Diritto abbandona la sicurezza rassicurante dei porti già raggiunti per viaggiare in alto mare e scoprire nuovi diritti. *Nomos* della terra e libertà dei mari sono il filo conduttore della ricerca di Carl Schmitt, creando un diritto modellabile sulla natura delle cose. Non è un caso che la grande metafora dello stare in rete sia quella del "*navigare*" e

che proprio al “*diritto del mare*” si siano rifatti i molti quando hanno dovuto affrontare le sfide istituzionali di Internet¹.

Ma la Rete è anche uno dei principali luoghi di formazione della persona umana così come delineato dallo stesso art. 2 della Costituzione Italiana. Navigare in rete significa acquisire, ricevere, diffondere informazioni, dati, contenuti. Significa ancorarsi fortemente ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale (artt .2, 3, 19, 21) che fondano la stessa nozione di democrazia.

Alle tecnologie dell'informazione viene attribuito oggi anche il compito di costruire una democrazia dei cittadini; alle tecniche di vigilanza e controllo, il compito di sorvegliare su di essi.

Vari sono i profili costituzionali che vengono toccati dalla “nave” che affronta i mari della Rete: dal diritto di accesso alla tutela della riservatezza, dalla libertà di manifestazione del pensiero, alla tutela dei dati personali. E pertanto, in un'ottica di continua evoluzione nonché nella posizione di perenne inquietudine che caratterizza il giurista, si propone in questa breve analisi scritta, una riflessione su due diritti strettamente afferenti alla complessa sfera giuridica che scaturisce dall'uso della Rete: il diritto all'anonimato ed il diritto all'oblio.

La nascita di questi “*nuovi diritti*”, collocabili tra l'art. 2 e l'art. 21 della Costituzione, è espressione più pura della necessità di riconsiderare il complesso sistema di diritti della persona, soprattutto quelli afferenti la definizione del diritto all'identità personale, nell'ottica costituzionalistica. Il diritto all'oblio ben può essere considerato un diritto che appartiene “alle ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza”² come suggeriva G. B. Ferri, uno dei pionieri dell'oblio giuridico. Con esso si è fatto tradizionalmente riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente

¹ S. RODOTA', Il mondo nella rete Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma – Bari, 2014.

² G.B. FERRI, Diritto all'informazione e diritto all'oblio, 1990.

pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo³.

E' risaputo quanto Internet abbia contribuito a rendere pubblico ogni singolo pensiero privato (basti pensare alla critica ed alla cronaca in rete). L'altra faccia della medaglia propone, però, un aspetto non parimenti trascurabile: il diritto di ogni singolo utente, cittadino, a tenere nascosta una serie di dati strettamente privati o, ancora, il diritto ad ottenere la cancellazione dalla memoria digitale di informazioni ormai prive di qualsiasi valenza sociale.

Ci si soffermerà, quindi, sul diritto all'anonimato, da valutare sotto due visuali differenti (una concezione negativa ed una positiva dell'anonimato) e sul diritto all'oblio, come diritti funzionali alla realizzazione di una “*cittadinanza digitale*” idonea ad attribuire una dimensione nuova al rapporto tra democrazia e diritti.

Soprattutto la querelle tra diritto all'informazione (o alla conoscenza) e diritto alla riservatezza (o all'oblio) ha catturato l'attenzione degli studiosi, i quali hanno posto l'attenzione sulla questione inerente la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà nell'era della globalizzazione .

2. L'ACCESSO AD INTERNET COME DIRITTO FONDAMENTALE

Il diritto di accesso ad Internet, inteso non solo come diritto ad essere tecnicamente connessi alla rete, bensì come espressione di un modo d'essere della persona, proiezione di essa nella realtà virtuale, rappresenta un nuovo diritto fondamentale della persona, di ultima generazione,

³ In dottrina sul diritto all'oblio si vedano: AA.VV., Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, E. GABRIELLI (a cura di), Napoli, 1997; T. AULETTA, Diritto alla riservatezza e “droit a l'oubli”, in Alpa-Bessone-Boneschi-Caiazza (a cura di), L'informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; G.B.FERRI, Diritto all'informazione e diritto all'oblio, in Riv. Dir.Civ., 1990; P.RESCIGNO, Diritto all'intimità della vita privata, in Studi in onore di F.Santoro Passarelli, 1993.

agganciabile all'art. 2 della Costituzione in quanto funzionale allo sviluppo della sua personalità⁴. Come nell'accesso all'acqua, la rete, spazio di conoscenza, costituisce un "*bene comune*", ossia un bene funzionale alla realizzazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

Se non si comprende la rivoluzionaria portata della qualificazione dell'accesso ad Internet come diritto umano non si può procedere all'analisi giuridica dei diritti connessi alla rete, sorti nell'ambito di un bilanciamento di principi costituzionali a seguito del conflitto normativo. A livello internazionale, nel 1997, la Corte Suprema statunitense sostenne che il libero utilizzo del web è tutelato dal Primo Emendamento, relativo alla libertà di culto, parola e stampa, e che l'interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque altro profilo. Interessante è notare che negli USA si sta facendo spazio una nuova impostazione secondo la quale Internet dovrebbe rientrare oramai tra le *commodities* (come il contratto di luce e di acqua), data l'estensione del numero di utenti. Impostazione, questa, totalmente diversa rispetto a quanto sta avvenendo in Europa dove l'accesso alla rete si configura ormai come un diritto fondamentale della persona..

In Francia infatti, con la decisione n. 580/2009 il Consiglio costituzionale francese ha ritenuto l'accesso ad Internet alla stregua del principio di libertà di espressione, sancito all'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e all'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, tuttora in vigore nell'ordinamento francese. Secondo il Consiglio, la sanzione di disconnessione alla rete per atti di pirateria informatica non può essere comminata con un'ordinanza amministrativa, ma è necessaria una

⁴ In dottrina cfr. P. COSTANZO, Miti e realtà, cit. è contrario a sostenere un iconoscimento del diritto d'accesso come diritto fondamentale: l'accesso non è mai configurato come un diritto a sé, ma come integrativo della libertà d'espressione e comunicazione, quindi uno "strumento di queste".

decisione giudiziaria, come avviene per la limitazione delle altre libertà personali⁵.

In Italia, la Legge Stanca del 9 gennaio 2004, relativa alle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. L'art. 1 della Legge fonda il diritto di accesso ad Internet sul principio di eguaglianza *ex art. 3* della Costituzione, qualificandolo come uno strumento di realizzazione dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini. In dottrina Rodotà ha caldeggiato l'aggiunta di un articolo 21- bis alla Costituzione prevedendo un esplicito riferimento al diritto d'accesso alla rete. Tuttavia, tecnicamente, già la norma costituzionale di cui all'art. 21 contempla, attraverso la previsione letterale “*ogni altro mezzo di diffusione*”, anche internet⁶.

Ciò considerato, può sicuramente ritenersi l'accesso ad internet un diritto fondamentale dell'individuo funzionale alla realizzazione degli altri diritti contemplati positivamente dalla Costituzione. Non è un caso che, nelle conclusioni di un rapporto presentato nel 2011 all'Assemblea Generale dell'ONU si affermava che, “*essendo Internet diventato uno strumento indispensabile per rendere effettivo un gran numero di diritti fondamentali, per combattere la disuguaglianza e per accelerare lo sviluppo e il progresso civile, la garanzia di un accesso universale a Internet deve rappresentare una priorità per tutti gli Stati*”.

In quest'ottica Internet è diritto fondamentale ed è, soprattutto, mezzo di limitazione del potere. E, per queste ragioni, è spesso oggetto di forti resistenze.

⁵ Ibidem.

⁶ Sul punto R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI in *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM.

3. “DALL’*HABEAS CORPUS* ALL’*HABEAS DATA*”⁷

“*Noi siamo i nostri dati*”⁸, con tutti i rischi connessi, può diventare un’affermazione di elevatissima attualità. Comune è la percezione che l’uomo, dopo Internet, non sarà mai più lo stesso: profondamente cambiato è il senso di sé, degli altri e del mondo che lo circonda; profondamente connaturata all’esperienza umana è ormai la constatazione di essere tutti, cybernauti e non, inevitabilmente immersi in un flusso di informazioni continue e di vivere, per l’appunto, calati nella “*società dell’informazione*”, dove apparire è importante quanto (e, a volte, più che) essere. Le possibilità concesse all’uomo dalla tecnologia di rete al momento appaiono infinite, in quanto ancora in buona parte inesplorate. Le opportunità culturali, sociali, relazionali, politiche, commerciali che Internet - soprattutto se interconnesso con apparecchiature informatiche mobili - offre oggi ai suoi utilizzatori promettono la realizzazione di un mondo migliore, in cui, in particolare, l’eguale accesso all’informazione da parte dei cittadini in tutto il mondo non sarà più un’utopia, la conoscenza dell’altro da sé, che pure sia fisicamente lontano, favorirà il progresso individuale e collettivo dell’umanità, e la partecipazione collettiva al dibattito pubblico rafforzerà il governo democratico dei territori e dei popoli⁹. Quale il prezzo di tutto ciò? Quali i pericoli? Probabilmente i rischi a cui l’individuo è esposto riguardano soprattutto la sfera della riservatezza dei suoi dati personali, la sua *privacy*.

Il diritto alla riservatezza nell’elaborazione della CEDU e della Corte di Giustizia assurge alla categoria dei diritti sociali, al pari del diritto di

⁷ Il titolo del paragrafo riprende il titolo del paragrafo 4 di S.RODOTA’, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma – Bari, 2014.

⁸ S.RODOTA’, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma – Bari, 2014.

⁹ F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!* Su <http://www.law-economics.net>

accesso ad Internet¹⁰ sollecitando una riflessione sui connessi profili della tutela, a livello nazionale ed europeo, volta all'implementazione delle garanzie, come si auspica, sulla base del "la reciproca integrazione e del reciproco condizionamento"¹¹

Lo stare in rete configura una nuova forma di cittadinanza e contribuisce a determinarne i caratteri. Ma l'entrata della persona in rete non può essere accompagnata dalla perdita dei diritti. Se l'accesso al nuovo mondo del cyberspazio deve essere disegnato secondo il modello di un diritto, anche l'uscita da esso esige una analoga, adeguata considerazione, perché il governo del sé in rete possa davvero svolgersi in modo da garantire la persona nella sua integralità. Il cambiamento si è colto quando ci si è resi conto che la tradizionale nozione di privacy, come diritto a essere lasciato solo, non era più in grado di comprendere una dimensione così profondamente mutata. La rivoluzione elettronica ha trasformato la nozione stessa di sfera privata, divenuta sempre più intensamente luogo di scambi, di condivisione di dati personali, di informazioni¹². Nata come diritto dell'individuo borghese a escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata, la tutela della privacy si è sempre più strutturata come diritto d'ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi si trovino, così riflettendo la nuova situazione nella quale ogni persona cede continuamente, e nelle forme più diverse, dati che la riguardano, sì che la pura tecnica del rifiuto di fornire le proprie informazioni implicherebbe l'esclusione da un numero crescente di processi sociali, dall'accesso alle conoscenze, dalla fornitura di beni e servizi.

¹⁰ T.E. FROSINI, L'accesso a Internet come diritto fondamentale, in O. Pollicino – E. Bertolini – V. Lubello (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2013, 69 ss.

¹¹ Così, P. CARETTI, I diritti e le garanzie, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

¹² S.RODOTA', Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma – Bari, 2014.

Affidata spessissimo ai dati personali circolanti sul web, la rappresentazione sociale dell'individuo è spesso legata a informazioni presenti in varie banche dati. L'individuo è sempre più reso conoscibile dai soggetti pubblici e privati, in forme che possono incidere sui principi d'uguaglianza (art. 3 Cost.), sulla libertà di comunicazione (art.15 Cost.), di espressione (art.21) o di circolazione (art.16 Cost.), sul diritto alla salute (art.32 Cost.), sulla condizione del lavoratore (art.36 Cost.), sull'accesso al credito e alle assicurazioni etc. Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre più bisogno di una tutela del loro “*corpo elettronico*”¹³. Ecco, dunque, l'origine del termine *habeas data*.

La nuova dimensione di privacy collegata alla libertà personale può essere colta solo se la si intende altresì come diritto all'autodeterminazione informativa, alla protezione dei dati personali. Non è un caso che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il “*diritto alla protezione dei dati personali*” (art. 8) viene riconosciuto come diritto autonomo, separato da quello “*al rispetto della propria vita privata e familiare*” (art.7). La tutela dei dati personali individua una tutela dinamica e non statica e permette di costruire la sfera privata, ponendo l'attenzione sulle questioni della biografia e dell'identità. Sulla biografia bisogna ricordare che sono proprio i dati biografici a costituire il riferimento per l'individuazione degli oggetti da garantire rispetto ai tentativi di appropriazione e manipolazione. Sull'identità è evidente il profilo della rappresentazione sociale della persona, la cui rilevanza costituzionale si connette agli artt. 2 e 3 o all'art. 21 della Costituzione.

4. LA RILEVANZA COSTITUZIONALE DELL'IDENTITÀ PERSONALE E LA NUOVA IDENTITÀ DIGITALE.

¹³ S.RODOTA', Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, Roma – Bari, 2014.

Generalmente si afferma con sicurezza che al diritto all'identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza costituzionale, a causa della sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 Cost.¹⁴

Tuttavia, altro orientamento dottrinale¹⁵ ritiene preferibile ricondurre la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., in base all'agevole rilievo che l'attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni¹⁶.

Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale, costantemente ribadita dalla giurisprudenza ma spesso contestata dalla dottrina, ha avuto modo di pronunciarsi da ultimo la stessa Corte costituzionale. In particolare, la Consulta ha sostenuto che “è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai

¹⁴ Nella sentenza n. 978/1996, Cass. civ. sez.I, si afferma che è possibile «individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del “pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv.»

¹⁵ Sul punto PACE e PINO.

¹⁶ G.PINO, Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. Panetta, Giuffrè, Milano, 2006, t. 1., pp. 257-321.

difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”¹⁷.

Evidenti, dunque, sono i riflessi sulla disciplina concernente la tutela della riservatezza dell’individuo: “La riservatezza e l’identità personale si pongono come specificazioni di una disciplina che colloca i dati personali in una dimensione propriamente costituzionale, visto che, ai sensi dell’art. 1 [della l. n. 675/1996], il loro trattamento deve svolgersi ‘nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona’”¹⁸.

La questione sottesa al già intricato quadro di riferimento ruota attorno al diritto all’identità personale ed all’identità digitale, entrambi distinti e non assimilabili alla riservatezza, ma che finiscono inevitabilmente per intercettarla¹⁹.

L’identità digitale, o “identità informatica (in quanto) (...) impiegata nelle attività informatiche ed in particolare, (...), nelle numerose applicazioni di internet”²⁰ è una locuzione con la quale si suole indicare “l’insieme delle caratteristiche essenziali e uniche di un soggetto (idonee) ad identificarlo”²¹, ovvero “la rappresentazione virtuale dell’identità reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone o macchine”²² e che non corrisponde all’identità reale della persona nella sua interezza, ma può prevalere su di essa, a seconda dell’immagine di sé che l’individuo voglia dare o che i terzi intendono attribuirgli, ben potendo i dati essere gestiti da altri, all’insaputa dell’interessato. Ne consegue che l’identità digitale proprio perché rischia di essere del tutto

¹⁷ Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13, FI, 1994, I, 1668

¹⁸ Trib. Roma 2.6.2000, DInf, 2000, 803-806.

¹⁹ M. C. D’ARIENZO, I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio, in *Federalismi.it*, 29 Maggio 2015.

²⁰ Così, E. C. RAFFIOTTA, Appunti in materia di identità personale, in *www.forumdiquadernicostituzionali.it*. Amplius, su questo tema, G. FINOCCHIARO, *Diritto di Internet*, Bologna, 2008, 185.

²¹ H.ABELSON–L. LESSIG “Digital identity in cyberspace”, White Paper Submitted for 6805/Law of Cyberspace: Social Protocols, 1998.

²² E. NORLIN–A. DURAND, “Federated Identity Management”, Whitepaper on *towardsfederatedidentity management*, 2002.

trasfigurata in senso deteriore per dell'interessato, si allontana sempre più dall'identità personale, prendendo il sopravvento su quest'ultima, con tutte le conseguenze che potrebbero derivare in termini di immagine e di reputazione dell'individuo²³.

L'asimmetria tra l'identità reale e l'identità virtuale della persona ha indotto ad un ripensamento delle regole ed alla introduzione di meccanismi di tutela ex ante dei diritti fondamentali in Internet. Basti pensare alle proposte comunitarie successivi allo scandalo *Datagate* in virtù delle quali si è proposto di intervenire soprattutto sull'accesso, la sicurezza ed il diritto all'oblio.

La tutela del diritto all'identità digitale è di recente tornata sotto i riflettori a seguito della proposta del Governo di introdurre un "sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" o "SPID", altrimenti detto "pin unico", sulla scorta di un progetto avviato

²³ A. RICCI, Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti delle personalità, Torino, 2014. ID., Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni, in Contr e impr., 1/2011, ove si legge "la reputazione rappresenta un giudizio sulla persona espresso dagli utenti stessi della Rete. L'identità digitale si presenta quindi come un prius rispetto alla reputazione necessario alla sua sussistenza ma non sufficiente (...) ed "attiene al momento critico in cui da una conoscenza si elabora, estrinsecandolo, un giudizio positivo o negativo. Sotto questo rofilo, appare evidente che la reputazione digitale costituisce un valore solo in parte determinato dal soggetto, perché necessita di un giudizio altrui, che diventa essenziale per determinarne l'essenza. (...). Il connotato dell'interattività della Rete consente, infatti, a ciascun individuo di inserire informazioni sul proprio conto e conseguentemente, di basare la formazione della reputazione su un insieme di informazioni che rispecchino in gran parte l'idea che il soggetto ha di sé". Il rischio è che essa possa essere travisata dall'utente che non avendo la capacità né gli strumenti per valutare le informazioni reperibili sul web, si affida "a personali criteri, cui attribuire un connotato di maggiore o minore affidabilità". Di qui la considerazione degli effetti distorsivi per l'identità e la reputazione del soggetto enfatizzati della fruibilità della Rete ove è possibile reperire e riprodurre pressoché illimitatamente i dati e le informazioni che restano ivi memorizzati a tempo indeterminato. In relazione a tali fattispecie ci si è chiesto se possa trovare cittadinanza ed applicazione "il diritto all'oblio e il diritto alla protezione dei dati personali, così come si sono consolidati nel mondo fisico, o se invece sia necessario introdurre un nuovo diritto (...) di cancellare, senza alcuna limitazione, i dati dalla Rete. Una sorta di diritto all'oblio tout court". Così, in dottrina, G. FINOCCHIARO, La memoria della rete e il diritto all'oblio, in Dir. inf., fasc. 3/2010, 391. L. FEROLA, Dal diritto all'oblio alla memoria sul "web". L'esperienza applicativa italiana, in Dir. Inf. e inform., 2012; G. SPOTO, Note critiche sul diritto all'oblio e circolazione delle informazioni, in Contr e impr. 2012. L. MANNA, Internet e diritto "all'oblio": una recente sentenza del Tribunale di Milano, in www.diritto24.ilsole24ore.com; M.C. DAGA, Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale, in Danno e resp., 2014.

oltre un anno fa in seno al Governo Letta e previsto nel Decreto del Fare, che consente ai cittadini, previa identificazione, di accedere a tutti i servizi della P.A., delle aziende e delle banche, ivi compresi quelli che richiedono dati strettamente personali²⁴. Fin dalla sua prima apparizione, tale sistema ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, infatti, esso è stato percepito come un'opportunità irrinunciabile per allineare l'Italia all'esperienza degli altri Paesi non solo europei, un sistema in grado di assicurare agli utenti libertà di scelta, adeguata tutela della privacy, lo sviluppo del mercato sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia, un passo in avanti per migliorare l'efficienza e l'innovazione nella pubblica amministrazione e per costruire la cittadinanza digitale, garantendo la qualità dell'accesso alle informazioni che costituiscono i capisaldi strategici dell'Agenda Digitale; dall'altro, ha suscitato notevoli perplessità, nonostante le rassicurazioni del Governo riguardo la sicurezza e la protezione dei dati personali del cittadino il quale non avrà più come interlocutore diretto la P.A., bensì il gestore di identità che, in luogo della P.A., provvederà all'autenticazione a titolo gratuito degli utenti ed al quale il cittadino potrà indirizzare la richiesta di revoca in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna spiegazione.

In definitiva, la scelta o la necessità di diventare cittadino digitale, il problema della tutela dell'identità in rete sussiste pure nella fase dell'autenticazione che del trattamento, se il cittadino non ha la certezza che i dati e i diritti fondamentali riceveranno adeguata protezione da parte della P.A. e degli identity providers privati: la mancanza di fiducia costituisce un deterrente per i consumatori e per gli utenti dei servizi, il che, ovviamente, si ripercuote sullo sviluppo delle nuove tecnologie.

²⁴ Il sistema è definito "come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni".

5. IL DIRITTO ALL'ANONIMATO

Si può affermare che esista un vero e proprio diritto all'anonimato? Può essere considerato una derivazione del diritto alla riservatezza?

L'anonimato è innanzitutto lo stato di una persona anonima, ossia di una persona di cui l'identità non è conosciuta.

Il nostro ordinamento non tratta l'anonimato come un diritto espressamente garantito. Tuttavia la “*Dichiarazione per i diritti in Internet*”²⁵, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet di Montecitorio presentata all'UE cita, nei suoi 14 articoli, oltre al diritto all'accesso, alla sicurezza e la neutralità della rete, il diritto all'anonimato.

Precisamente l'art.9 della Dichiarazione dispone che “*ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure*”. La negazione di tale disposizione determinerebbe altresì la violazione dello stesso art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, nella parte in cui l'anonimato venisse violato impedendo la possibilità di diffondere informazioni, soprattutto nei casi in cui la conoscenza di chi sia l'autore dell'informazione possa cagionare danni a lui o ad altre persone. Ciò potrebbe ad esempio accadere per il dissidente politico, rifugiatosi in altro paese, la cui identità disvelata può portare a persecuzioni e minacce, estese anche ai suoi familiari, agli amici.

L'anonimato si presenta così come una preconditione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), sì che non può essere considerato solo come una componente dello stato di rifugiato, ma come elemento costitutivo della versione digitale della cittadinanza, con i

²⁵ Il documento che l'Italia propone all'Europa è composto da un preambolo e da 14 articoli: alla sua stesura finale potranno contribuire tutti i cittadini. Il testo parte dal presupposto che la rete deve essere considerata una risorsa globale e universale, senza dimenticarne l'importanza come spazio economico, alla quale tutti devono poter aver accesso vedendo rispettati i propri diritti, sia a livello nazionale sia internazionale. La Dichiarazione, che prende l'avvio dall'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, si propone come uno “strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale” per Internet.

temperamenti resi necessari quando, ad esempio, si è di fronte alla necessità di tutelare le persone dalla diffamazione in rete²⁶. Siamo di fronte alla digitalizzazione della cittadinanza, che necessariamente racchiude la nozione di persona costituzionalizzata.

Il fondamento del diritto all'anonimato potrebbe essere comunque individuato altresì nello stesso diritto alla riservatezza²⁷, definibile in prima approssimazione come l'interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo da indiscrezioni altrui, rinviando al fondamento costituzionale dell'art. 2 Cost. o anche agli artt. (13,14,15,21Cost. secondo altri orientamenti)²⁸.

In ogni caso il valore dell'anonimato (o anche dello pseudonimo) in rete permette di sottrarsi ad interferenze nella propria vita che determinino aggressioni gravi, discriminazioni, molestie, limitazioni della libertà di espressione, esclusione dai circuiti comunicativi.

Gli esempi di applicazione dell'anonimato positivo sono molti: basti pensare al mascheramento del nome attraverso uno pseudonimo in occasione della partecipazione a forum di discussione, a wiki, a gruppi di lavoro per la promozione di iniziative, a comunità virtuali o ad altre forme di associazione. La riunione dei Garanti europei osservava in uno dei suoi documenti seminali sulla privacy in Internet che *“la persona interessata deve avere la possibilità di conservare l'anonimato, in particolare quando partecipa ai gruppi di discussione”*²⁹.

Allo stesso modo, uno degli esempi di anonimato positivo è in questo senso rappresentato da Wikipedia, vasta compilazione enciclopedica collettiva continuamente aggiornata da contributori senza nome.

²⁶ S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma, Editori Laterza, 2014 p.23.

²⁷ ZACCARIA, VALASTRO, ALBANESI. Diritto dell'informazione e della comunicazione, Cedam, 2013, p.107.

²⁸ Sulla nozione di riservatezza cfr G.BUSIA, voce Riservatezza (diritto alla), in Dig. Disc. Pubbl., Agg., Torino, Utet, 2000, p.476 ss.

²⁹ Gruppo ex art.29, Tutela della vita privata su Internet – Un approccio integrato dell'UE alla protezione dei dati online, 5063/00/IT/DEF, WP 37, p.42.

Concepita come area di diritti, di comunicazione personale e sociale, di partecipazione politica, la rete esige non il ritorno alle tecniche giuridiche tradizionali, qual è appunto quella che impone in ogni caso di dare “*contezza di sé*”, ma la definizione di strategie istituzionali adeguate alla sua natura.

Il diritto all'anonimato cede solo dinanzi all'esito sfavorevole del bilanciamento rispetto ad altra situazione giuridicamente tutelata. È il caso tipico della diffamazione online, dinanzi alla quale il diritto all'anonimato, connesso col diritto di manifestare liberamente il pensiero e con il diritto alla riservatezza, soccombe rispetto al diritto alla reputazione e all'onore altrui. È anche il caso dei reati pedopornografici³⁰. È questa la faccia dell'anonimato negativo.

Lo stesso art. 9 della Dichiarazione dei diritti in Internet proposta all'UE dispone, al secondo comma, che “*limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica*”. Inoltre, “*nei casi previsti dalla legge e con provvedimento dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone*”.

Ad esempio, il diritto all'anonimato può essere altresì limitato quando cede nel bilanciamento con diritti patrimoniali, laddove siano poste in essere condotte criminose particolarmente gravi (abusi su sistemi informatici ecc.). Un altro limite all'anonimato proviene dalla direttiva europea 2006/24/CE che prevede l'obbligo, valido per le comunicazioni telematiche, di conservare nome, cognome e indirizzo di mittente e destinatario, ID utilizzati, numeri VoIP, ADSL, giorno e ora

³⁰ G. FINOCCHIARO. Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale, Cedam, 2006.

comunicazione e servizio internet utilizzato. Ciò non comprende però l'obbligo di conservare il contenuto della comunicazione.

Una via di mezzo tra anonimato assoluto e anonimato limitato, è rappresentato dal c.d. anonimato protetto, riferendosi al fatto che la persona non è identificabile in rete, ma fornisce il suo nome a chi garantisce l'accesso, nome al quale tuttavia si può risalire solo in casi eccezionali, eventualmente attraverso il filtro dell'autorità giudiziaria³¹.

Il diritto all'anonimato è comunque osteggiato dalle politiche economiche che influenzano la rete. Anonimato e pseudonimo impediscono, infatti, ai motori di ricerca e ai colossi del web di acquisire le informazioni più appetibili, producendo così profili spendibili sul mercato. Deboli sono però tali pretese di interesse economico di fronte ai diritti della persona digitalizzata, anche al fine di evitare che la società dell'informazione possa trasformarsi in società del controllo. Inoltre e non per ultimo, la pretesa di conoscere tutti i dati identificativi di una persona contrasta con il principio di minimizzazione, con il diritto della persona di selezionare tra i propri dati e di comunicare solo quelli strettamente necessari per l'acquisto di beni o servizi. Infine, proprio la pretesa dell'identificazione totale porta alla ricerca di strade idonee a sottrarsi al diktat della rivelazione integrale e dei dati di identificazione (es. Anonymous).

Insomma pure il diritto all'anonimato, anche inteso come prerogativa indispensabile delle “*persona digitale*” è soggetto sempre ad un bilanciamento di interessi effettuato con ragionevolezza ed adeguatezza, talvolta cedendo il passo ad interessi considerati preminenti.

³¹ S. RODOTA'. Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma, Editori Laterza, 2014 p.25.

6. IL DIRITTO ALL'OBLIO NELLA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Esiste un rapporto controverso tra il diritto all'informazione ex art. 21 della Costituzione ed il prevalere dei diritti fondamentali della persona, vittime spesso di un'attività di cronaca indiscriminata e cinica. Questa zona grigia è stata ripercorsa di recente, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.

Nel maggio del 2014, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato il motore di ricerca Google a cancellare le indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, "*a meno che non vi siano ragioni particolari, come il ruolo pubblico del soggetto*". La nota sentenza, più conosciuta come *Google Spain*, segna un momento fondamentale nel diritto alla privacy sul web perché impone ai motori di ricerca l'applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, riportando alla luce dei riflettori giuridici il c.d. "*diritto all'oblio*".

La sentenza, nel rispetto della normativa europea, impone l'obbligo al gestore del motore di ricerca – in presenza di determinate condizioni – di rimuovere dall'elenco dei risultati di una ricerca sul nome di un soggetto quei link verso pagine web che contengono informazioni relative al soggetto stesso, in presenza di certe condizioni e alla luce di un giudizio di bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Inoltre, il soggetto interessato, sulla base degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE, può chiedere direttamente al motore di ricerca che l'informazione relativa alla sua persona non venga più messa a disposizione degli utenti della rete, ovvero venga cancellata, e così facendo esercita il suo diritto all'oblio purchè vi sia sempre un interesse concreto ed apprezzabile dell'interessato a che l'informazione non venga più allo stato attuale associata al suo nome. A tal proposito, la Corte ricorda che "i diritti fondamentali di cui sopra [quelli protetti dagli artt. 7 e 8 della Carta]

prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi". Così, specificata, la sentenza non fa altro che affermare il prevalere dei diritti fondamentali della persona rispetto al diritto all'informazione.

A ben vedere, la sentenza prevede un 'ripensamento' dell'oblio: diritto non più (o non soltanto) alla dimenticanza di sé, bensì al mero ridimensionamento della propria visibilità telematica. Il diritto all'oblio, a differenza del diritto alla riservatezza "non è rivolto a cancellare il passato, bensì a proteggere il presente"³². Oggetto dell'istanza proposta dall'interessato al gestore del motore di ricerca è non già il diritto alla cancellazione dell'informazione dalla rete, bensì quello alla dissociazione di una specifica pagina, identificata dal proprio Uniform Resource Locator (URL), da una peculiare query di ricerca (cioè il nome dell'interessato)³³.

Si emancipa l'oblio, questo nuovo diritto, che si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano³⁴. La sentenza individua la libertà informatica nell'accezione negativa (diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni

³² F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino 2013, spec. p. 30.

³³ S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione in Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre Press, 2015.

³⁴ T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre Press, 2015.

di carattere personale, privato, riservato) e positiva (facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico). Questa nuova libertà altro non è che un'accezione innovativa della libertà personale ex art. 13 Cost., senza però dimenticare che comunque il diritto all'oblio trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 2 e, quindi, nel valore inviolabile della dignità umana.

Il diritto all'oblio è stato anche qualificato come un diritto della personalità. Originariamente riferito al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie di cronaca, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo e non vi è più contestualizzazione, oggi il diritto all'oblio è riemerso grazie ad Internet ed alla possibilità che la notizia non venga riproposta ma semplicemente permanga memorizzata in Rete.

Analizzata a fondo, comunque, la sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 u.s. lascia molti interrogativi e nessuna certezza. Desti perplessità la scelta di rimettere al gestore del motore di ricerca, quindi ad un soggetto privato che segue le logiche di mercato e, per sua stessa natura, difetta dei requisiti di neutralità ed imparzialità, il delicato compito di decidere in merito alle richieste di deindicizzazione dei dati e che “rischia di diventare quasi un'autorità indiscussa a fronte della miriade di richieste di cancellazione dati che saranno trasmesse”³⁵.

7. IL DIRITTO ALL'OBLIO NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Il «*diritto all'oblio*», come evidenziato più volte in giurisprudenza, è il diritto di ogni persona ad essere dimenticata, o meglio, a non essere più

³⁵ Così, M. PELLIGRA CONTINO, La Corte di Giustizia UE ritorna sull'oblio tra diritto alla privacy e diritto ad essere informati: una disamina tra diritto interno e normativa europea, in www.democraziaesicurezza.it.

ricordata per un fatto che, in passato, è stato legittimamente oggetto di cronaca, ma che nella realtà attuale ha riacquisito la sua originaria natura di fatto privato³⁶.

Partorito dalle corti, il diritto all'oblio trova riferimento costituzionale nell'art. 2 Cost. e ha per *ratio* quella di tutelare l'onore, la reputazione e la riservatezza della persona. Il diritto all'informazione cede il passo alle esigenze individuali quando lo scorrere del tempo ha reso la notizia non più attuale, quando il peso della storia deve dare spazio alla possibilità di costruire un nuovo futuro.

Ulteriore motivo d'esistenza del diritto all'oblio può essere rintracciato nel principio della funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. secondo cui "*Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato*". Solo attraverso il respingimento nel dimenticatoio di una notizia ormai non attuale si può effettivamente garantire il reinserimento sociale di un ex detenuto che ha espiato in maniera piena la sua pena. E come potrebbe far ciò se nella società rimanesse ben saldo il ricordo di ciò che quel condannato ha commesso?

L'oblio aveva già avuto un suo esplicito riconoscimento nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3679 del 1998: "il diritto all'oblio è da intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata". A meno che, precisava la Cassazione, non vi fossero "fatti sopravvenuti" idonei a far tornare d'attualità la notizia.

Ancora, successivamente, la Suprema Corte precisava per reiterare legittimamente le notizie attinenti a fatti remoti nel tempo è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della continenza³⁷. Gli ermellini

³⁶ cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sentenza 09.04.1998, n. 3679; Tribunale Milano, sentenza 07.06.2012.

³⁷ Suprema Corte di Cassazione, Sez.Civ., sent. n.16111 del 2013.

hanno avuto modo di specificare che il diritto di un soggetto a pretendere che proprie passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (*rectius* diritto all'oblio) trova un limite nell'esercizio del diritto di cronaca solamente quando sussista un interesse pubblico, effettivo ed attuale, alla loro riproposizione.

La problematica è ovviamente più pressante quando le notizie riguardino Internet: per effetto della digitalizzazione degli archivi storici cartacei da parte della maggioranza dei grandi quotidiani, e del conseguente meccanismo automatico d'indicizzazione operato dai principali motori di ricerca, accade che un articolo permanga in rete in maniera continuativa ed sia restituito come risultato primario ad ogni ricerca operata utilizzando come chiave il nome o i nomi delle persone che ivi sono citate. Quando si tratta di articoli di cronaca giudiziaria, in particolare, accade spesso che la posizione processuale dell'interessato sia mutata, anche radicalmente, a seguito di indagini successive o dello svolgimento del processo, ma l'articolo associato al suo nome cristallizzi i fatti per come erano, o apparivano verosimili, all'epoca in cui era stato scritto³⁸.

Interessante è notare che la Cassazione non ha previsto non la cancellazione della notizia ma piuttosto la “*contestualizzazione*”, e quindi l'aggiornamento, da parte del titolare del sito, della notizia che riguarda direttamente il soggetto. Perché una notizia non aggiornata non è una notizia vera. È questo un aspetto assai significativo e sul quale occorre riflettere: la notizia apparsa sul web non dura, come quelle sulla carta stampata, un mattino, un giorno, una settimana, ma piuttosto assume forma durevole e incancellabile; chiunque la può leggere e rileggere, ovunque si trova nel mondo, e può “*utilizzarla*” come fonte di informazione. Ma la notizia non è un dato astratto alla mercé di tutti, perché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento

³⁸M. PICCININO, Il diritto all'oblio: alla ricerca del «giusto equilibrio» con il diritto di cronaca e con il diritto alla libera ricerca storica su <http://www.spiaaldiritto.it>, Febbraio 2015.

storico; i dati personali, vale la pena ricordarlo, costituiscono una parte della espressione della personalità dell'individuo. E allora, deve essere consentito alla persona, a tutela della sua identità, di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e quindi chiedere per ottenere sia il diritto all'oblio su ciò che non è più parte della sua identità personale, sia il diritto alla contestualizzazione del dato, e quindi della notizia, perché *“una verità non aggiornata non è una verità”*. Il rispetto dell'identità, della dignità personale e della riservatezza del soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento non è affatto cedevole rispetto all'interesse alla conoscenza di determinate vicende personali che quindi non può considerarsi né immanente né preminente, perché come è stato opportunamente evidenziato dalla Corte di Cassazione “se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (Cass., n. 3679/1998), (...) la pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione”³⁹.

8. L'OBLIO TRA DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA RICERCA STORICA. CRITICHE E PERPLESSITÀ'.

“Ieri la damnatio memoriae, oggi l'obbligo del ricordo” afferma Rodotà. L'implacabile memoria collettiva di Internet sfida la costruzione della personalità libera dal peso del ricordo. Da qui nasce il diritto all'oblio, il

³⁹ Cass., sez. III, n.5525 del 2012.

diritto di non sapere, di rendere silenzioso il chip grazie al quale si raccolgono i dati personali⁴⁰.

Primo terreno di scontro del neonato diritto (specialmente se riferito alla rete) è quello sul quale si batte in primis il diritto di cronaca. Si tratta di un bilanciamento tra diritti di rango costituzionale: il diritto alla riservatezza, garantito dall'art. 2 Cost., e il diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 Cost.

Non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa. È questa la logica della pertinenza e della contestualizzazione della notizia. Ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all'oblio dovrebbe sorgere a partire dal momento in cui cessa l'interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito. Per il protagonista in negativo della vicenda, quel fatto diventa "*privato*" ed acquista pienezza il suo diritto alla riservatezza. Essendo il diritto all'oblio subordinato al perdurare della mancanza dell'interesse pubblico, può accadere che dopo anni sorga un interesse pubblico alla riproposizione della stessa notizia. Un esempio può riguardare chi, essendo stato condannato per una violenza sessuale anni prima, commette un'altra violenza dello stesso genere appena scontata la precedente pena. Qui diventa legittima non soltanto la diffusione dell'ultima vicenda penalmente rilevante, ma anche la ripubblicazione del vecchio reato, poiché stimola nell'opinione pubblica il dibattito sulla funzione rieducativa del carcere, nonché sulle misure da adottare per contrastare il fenomeno delittuoso.

Ma il diritto all'oblio nasconde anche alcune perplessità. Se è ancora

⁴⁰ S. RODOTA'. Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma, Editori Laterza, 2014 p.41.

attuale la pronuncia della Corte costituzionale 7/12/1994 n. 420 secondo cui *“l'accesso all'informazione deve essere garantita nel tempo, senza ostacoli, nella maggiore completezza e pluralità possibili, su ogni mezzo di diffusione”*, parte della dottrina ritiene che l'oblio, la cancellazione di un contenuto di tipo giornalistico già pubblicato, possa rappresentare un ostacolo, una limitazione all'accesso all'informazione e al diritto ex art. 21 della Costituzione. Senza dubbio Internet è uno degli strumenti che maggiormente agevolano e garantiscono la conoscenza e la diffusione di notizie, così come la memoria delle stesse. Secondo alcuni giuristi il diritto ad essere informato non cessa, né diminuisce, con il trascorrere del tempo e la minor contigenza della notizia. Eventualmente l'interesse pubblico si trasforma in diritto alla ricerca storica e alla conoscenza e, pertanto, una notizia pubblicata nei termini della liceità e del diritto di cronaca non può e non deve per alcun motivo essere rimossa, anche perché la presenza negli archivi dei motori di ricerca o pubblicamente accessibili, non equivale ad una volontà esplicita di riportare alla ribalta una notizia. G. Scorza, ad esempio, non esprime grandi apprezzamenti sul diritto all'oblio in quanto, in nome dell'interesse individuale, si parla di rimuovere dallo spazio pubblico un'informazione reale, veritiera e corretta, che quando è stata pubblicata era di sicuro interesse di cronaca e di sicuro interesse pubblico⁴¹.

In assenza di parametri oggettivi che possano guidare le valutazioni e le decisioni dei soggetti, pubblici e privati, titolari del trattamento, residuano, tuttavia, alcune perplessità che si appuntano: a) sulla oggettiva difficoltà di stabilire fino a quando ricorrono le condizioni della permanenza on line di dati e notizie appartenenti al passato che potrebbero sembrare superate in considerazione dell'evoluzione della vicenda e della vita del soggetto cui esse si riferiscono, ma che talvolta

⁴¹ G.SCORZA, Corte di Giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince, in *Il corr. Giuridico*, n.2, 20015.

rivestono un carattere essenziale per l'informazione e di pubblico interesse per la collettività; b) sulle concrete modalità di cancellazione dei dati dal sistema dato che non si prevede alcun automatismo, né il momento preciso a partire dal quale l'interessato può invocare il diritto all'oblio, con la conseguenza che la valutazione deve essere fatta caso per caso, ferma restando la inevitabile cedevolezza del diritto all'oblio nei confronti del diritto di cronaca fino a quando permane l'interesse pubblico alla notizia⁴².

In tutto ciò il terzo incomodo è il “*diritto alla storia e alla ricerca storica*”: è sicuramente evidente come le generazioni future ricercheranno la loro storia e quelle delle generazioni attuali proprio su Internet, archivio della loro identità culturale, tecnologica, scientifica. Abbiamo voluto che Internet invadesse la nostra vita individuale e comunitaria (fino al punto che larga parte della nostra vita si svolge in internet) perché abbiamo ritenuto negli anni che i vantaggi fossero nettamente superiori alle controindicazioni. L'idea di avere a disposizione un archivio sconfinato di dati, informazioni e notizie facilmente raggiungibili, ed a costi bassi, così come quella di poter essere nello stesso momento in più posti, sono state attrazioni irresistibili per l'uomo proiettato al terzo millennio. Il sacrificio di alcune dimensioni tradizionali ed alcuni interessi individuali è stato accettato. Tutto questo il diritto non lo dice. Anzi, incredibilmente, sembra addirittura negarlo. Allo stesso modo il diritto non dice che gli effetti della sentenza “Google Spain” sono, a dir poco, deludenti per quanti si aspettavano che davvero il meccanismo congegnato dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo potesse rendere non più rintracciabili notizie non gradite agli interessati.⁴³ Inoltre, i motori di ricerca che nel frattempo si sono attrezzati per raccogliere la nuova sfida,

⁴² M. C. D'ARIENZO, I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio, in *Federalismi.it*, 29 Maggio 2015.

⁴³ F. DI CIOMMO, Quello che il diritto non dice. Internet e diritto all'oblio, in *Danno e Responsabilità*, n.12, 2014. Sono, queste, riflessioni critiche rispetto alla sentenza “Google Spain” sul diritto all'oblio.

avvertono che “il diritto all’oblio rischia di danneggiare la prossima generazione di start-up su Internet e di rafforzare la mano dei governi più repressivi che cercano di limitare le informazioni online”⁴⁴.

Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, durante la conferenza annuale Wikimania che si è svolta a Londra rispondendo sulla cancellazione di alcune voci a seguito della richiesta presentata da più individui ha detto: *"La storia è un diritto umano. Io sto sotto i riflettori da un bel po' di tempo, alcune persone dicono di me cose belle e altre cose brutte. Ma questa è storia e non userei mai un procedimento legale come questo per cercare di nascondere la verità. Credo che ciò sia profondamente immorale"*. Lo stesso Google, dopo la nota sentenza del 2014, per bocca di David Drummond, chief legal officer dell'azienda californiana ha manifestato il suo disappunto *"Non siamo d'accordo con la sentenza, è un po' come dire che un libro può stare in una biblioteca, ma non può essere incluso nel suo catalogo"*.

Va , per questo, trovato un punto di contemperamento tra il diritto del singolo, classificato come diritto alla privacy o all'identità personale, il diritto della collettività che è diritto all'informazione in senso generico – nella misura in cui si tratta di informazione rilevante – e, infine, il diritto alla storia in senso più specifico.

9. CONCLUSIONI

E, dunque, l’oblio è una condanna o una risorsa? Probabilmente questo diritto rinasce proprio per equilibrare il peso della memoria, per restituire a ciascuno la possibilità di reinventarsi. *“Il passato non può essere trasformato in una condanna che esclude ogni riscatto”* ripete S. Rodotà.

Il conflitto normativo sul web si propone quando il diritto della persona a chiedere la cancellazione dei dati personali possa trasformarsi in un diritto all'autorappresentazione, alla riscrittura della storia. In tal senso

44 Sul punto F. MELIS, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo, in *Giornale di diritto amministrativo*, n.2, 2015.

può il diritto all'oblio pericolosamente inclinare verso la falsificazione della realtà e divenire strumento per limitare il diritto all'informazione, la libera ricerca storica, la trasparenza della politica⁴⁵? Ecco, l'obiettivo effettivo si può raggiungere solo contestualizzando l'informazione. Non si tratta di dimenticare ma di contestualizzare, di dare un peso all'informazione. Il diritto all'oblio viene quindi rapportato ai diritti della personalità proprio perché tutela l'identità. Così il diritto all'identità personale vieta di travisare l'immagine sociale di un soggetto in tutte le sue forme. Il tempo gioca un ruolo essenziale: la persona è ciò che è in un determinato momento storico e l'identità muta col tempo. Divengono essenziali la contestualizzazione e la storicizzazione. Eventi occorsi in una certa epoca possono non corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico. Sul terreno di questo conflitto, fra la verità della storia e l'identità attuale, nasce il diritto all'oblio⁴⁶. Occorrerebbe, in primis, sensibilizzare i motori di ricerca evitando di peccare per eccesso o per difetto sbilanciandosi in favore del diritto all'informazione o del diritto alla trasparenza ed alla conservazione dei dati, piuttosto che in favore della privacy e della tutela della persona, o viceversa. Criticabile è, pertanto, la scelta della Corte di Giustizia di affidare ai motori di ricerca, in qualità di titolari del trattamento, la responsabilità di valutare e decidere in merito alle richieste di “deindicizzazione” dei dati. Sul punto, va precisato che la consacrazione del diritto all'oblio e l'imposizione di precisi obblighi e responsabilità a carico dei motori di ricerca in caso di omissione non è di per sé sufficiente per affermare la preminenza del diritto alla riservatezza rispetto ad altre libertà o diritti costituzionalmente garantiti (libertà di espressione o diritto di cronaca), mai degradati, ma necessariamente

⁴⁵ S. RODOTA'. Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma, Editori Laterza, 2014 p.45.

⁴⁶ G. FINOCCHIARO. Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, Milano, Giuffrè Editore, 2014, p.602.

parametri contrapposti di un bilanciamento tra privacy e libertà di espressione

Internet deve imparare a dimenticare. Ciò che serve è una memoria selettiva, rispettosa dei fondamentali diritti della persona. Nel ragionevole bilanciamento operato dalle corti prevarrà sempre la dignità dell'essere umano.

La stessa affermazione del diritto all'oblio non deve indurre erroneamente a credere che il titolare abbia il pieno controllo dei propri dati e che ciò può manifestarsi attraverso la pretesa di deindicizzazione dei dati che lo riguardano. Sovente tale soggetto è ancora titolare di un potere debole. Bisognerebbe sempre imporre che la decisione sulle richieste di "oblio" sia sempre frutto dell'attività cooperativa del Garante della Privacy e dell'Autorità, per capire se e quando debba prevalere la privacy o la libertà di espressione.

L'oblio non è un male, ma nemmeno può tradursi sempre in un bene.

Se la notizia non ha più alcuna utilità sociale, se impedisce il reinserimento nella società o condanna al pregiudizio, allora l'oblio è fonte di salvezza sociale. Per dirla alla Kundera *"l'oblio ci riconduce al presente, pur coniugandosi in tutti i tempi: al futuro, per vivere il cominciamento; al presente, per vivere l'istante; al passato, per vivere il ritorno; in ogni caso, per non ripetere. Occorre dimenticare per rimanere presenti, dimenticare per non morire, dimenticare per restare fedeli"*.